



L'IMPATTO DELLA LEGGE 182/2025 SULLE DONAZIONI

Con la **legge 182/2025** cambia in modo significativo la disciplina delle donazioni e, in particolare, quella relativa alla **tutela dei legittimari e alla circolazione dei beni donati**.

Partendo dall'**art. 563 c.c.**, la nuova disciplina prevede che, salvo il caso in cui la domanda di riduzione sia stata trascritta anteriormente, **la riduzione della donazione non pregiudica il terzo avente causa dal donatario, che non è quindi più esposto alla pretesa restitutoria del legittimario leso**.

La tutela del legittimario non viene tuttavia eliminata, ma cambia forma: da un sistema di tutela reale a un modello di tutela obbligatoria. Il legittimario conserva infatti il diritto alla reintegrazione della propria quota di riserva, che potrà far valere nei confronti del donatario mediante un diritto di credito.

Resta una specifica tutela nel caso in cui il donatario sia insolvente e il bene sia stato trasferito a titolo gratuito: in tale ipotesi, l'avente causa può essere tenuto a compensare in denaro il legittimario, nei limiti del vantaggio conseguito.

Un'altra modifica importante riguarda l'**art. 561 c.c.**. Nel precedente sistema, il bene restituito a seguito dell'azione di riduzione veniva recuperato libero dai pesi e dalle ipoteche costituiti dal donatario, salvo le eccezioni previste dalla legge. Con la nuova formulazione, invece, tali **pesi e ipoteche restano efficaci e il donatario è tenuto a compensare in denaro il legittimario nei limiti necessari a integrare la quota di riserva**.

In coordinamento con queste modifiche, è stato altresì rivisto l'**art. 2652, comma 1, n. 8 c.c.**, che ha ridotto da dieci a **tre anni dall'apertura della successione il termine per la trascrizione delle domande di riduzione delle disposizioni testamentarie**.

Se la domanda viene trascritta oltre tale termine, la sentenza che la accoglie non pregiudica i terzi che abbiano acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in forza di un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

Resta infine da considerare il **regime transitorio**. Per le successioni già aperte, il precedente regime continua a trovare applicazione nei confronti degli aventi causa del donatario a condizione che la domanda di riduzione - oppure, nei casi previsti, l'atto di opposizione - sia stata notificata e trascritta entro sei mesi dall'entrata in vigore della nuova disciplina, e dunque entro il **18 giugno 2026**.

In difetto di tali adempimenti entro il predetto termine, il nuovo regime trova applicazione anche alle successioni già aperte.